



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale.

Repertorio atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta straordinaria del 15 ottobre 2018;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone, al comma 1, che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 0013062 del 28 giugno 2018, ha trasmesso lo schema di decreto concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio dei saldi di bilancio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2018 ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 12 luglio 2018 e rinviato su richiesta delle Regioni per approfondire il tema dell'utilizzazione degli avanzi di amministrazione con apposito confronto tecnico;

CONSIDERATO che il confronto era finalizzato sia al raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza che a individuare una soluzione normativa che consentisse una corretta applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018;

CHE tale iniziativa avrebbe dovuto disciplinare anche una soluzione per il contributo di finanza pubblica per le Regioni a Statuto ordinario relativamente agli anni 2019-2020, alla luce della necessità di sostenere gli investimenti pubblici nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, salvaguardando, altresì, integralmente, le risorse per le politiche sociali;

CONSIDERATO che, al fine di dare corso alla richiesta formulata, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 25 luglio 2018, avente a oggetto una proposta di accordo in materia di rilancio degli investimenti pubblici, tutela delle politiche sociali e salvaguardia degli equilibri di bilancio in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sopra citate;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, è stata convocata un'ulteriore riunione, a livello tecnico, il 13 settembre 2018 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno ribadito la loro proposta per l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione e che in merito all'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale sopra richiamate, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno ritenuto di potere giungere alla condivisione della proposta regionale che dovrebbe essere attuata con gradualità (in un orizzonte temporale pluriennale), assicurando, comunque, un limite all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e raggiungendo, in ogni caso, il saldo positivo nel pareggio di bilancio;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'economia hanno, altresì, evidenziato la necessità di disporre di un quadro finanziario certo delle risorse disponibili che dovrà essere definito nella Nota di aggiornamento al DEF per l'anno 2018, successivamente approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2018;

CONSIDERATO altresì che a fronte di tale disponibilità, i rappresentanti delle Regioni hanno sostenuto la possibilità di condividere con il Governo anche alcune norme di carattere ordinamentale su temi specifici sui quali era stato raggiunto un accordo tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO, quindi, che, a seguito dei contatti che si sono susseguiti, l'accordo in argomento è stato iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta straordinaria del 15 ottobre 2018;

PRESO ATTO che i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto a predisporre una bozza di accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, rilancio degli investimenti pubblici e riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno presentato un documento nel quale sono formulati tre emendamenti alla bozza sopra indicata (relativi agli investimenti pubblici e alle sanzioni)

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di potere accogliere due delle proposte presentate (investimenti pubblici) e che, in conseguenza, le Regioni hanno ritenuto di potere esprimere il loro assenso favorevole al conseguimento dell'accordo;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo e delle Regioni sul testo dell'accordo così come concordato in seduta (All.A);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE L'ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale.

AN
Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Sen. Erika Stefani

Erika Stefani

ACCORDO IN MATERIA DI CONCORSO REGIONALE ALLA FINANZA PUBBLICA, DI RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI E SUL RIPARTO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE, IN ATTUAZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018, pari a 2.496,2 milioni nel 2019 e a 1.746,20 milioni nel 2020, senza ridurre i trasferimenti regionali in settori sensibili, quali, tra l'altro, le politiche sociali il Fondo nazionale Trasporti e il Fondo Sanitario Nazionale (vedi tabella A).

VISTE le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e pertanto non può essere limitato attraverso la disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, per la parte in cui aveva stabilito la proroga all'anno 2020 della manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, primo periodo, del decreto legge n. 66 del 2014;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2018, che prevede l'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

SANCISCE ACCORDO

- 1) Lo Stato si impegna a riconoscere alle Regioni a statuto ordinario contributi per rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici per 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020, ripartiti secondo gli importi di cui alle tabelle 1 e 2.
- 2) Le Regioni rinunciano ai trasferimenti di cui alle tabelle 1 e 2 a compensazione del concorso alla finanza pubblica per il settore non sanitario previsto dalla legislazione vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per i medesimi anni 2019 e 2020 e si impegnano a effettuare nuovi investimenti diretti e indiretti, secondo gli importi indicati nelle medesime tabelle. La realizzazione degli investimenti è oggetto di certificazione annuale ed è verificata attraverso il sistema di monitoraggio



investimenti è oggetto di certificazione annuale ed è verificata attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229, fino al completamento degli stessi.

- 3) Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai punti precedenti:
 - a) per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
 - b) per prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
 - c) per interventi nel settore viabilità e trasporti;
 - d) per interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;
 - e) per interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione.
- 4) Le modalità di realizzazione delle quote residue di concorso alla manovra, non compensate con le modalità previste dal punto 2), sono effettuate mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati in tabella 3.
- 5) Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresì, di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilità di anticiparne l'utilizzo.
- 6) Per la realizzazione del presente Accordo è condivisa l'ipotesi normativa di cui all'allegato n. 1, da inserire nell'ambito del disegno di legge di bilancio, previa definizione della copertura finanziaria.
- 7) Nell'allegato 1 sono riportate, inoltre, le ulteriori proposte su cui lo Stato e le Regioni concordano con l'obiettivo di sostenere la crescita degli investimenti.
- 8) Lo Stato si impegna a rifinanziare per 75 milioni di euro annui, previa definizione della copertura finanziaria, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
- 9) In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2018, nell'ambito dei settori di spesa del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Stato - Regioni.
- 10) Entro il 31 gennaio 2019, le Regioni esprimono l'Intesa sulle risorse aggiuntive contenute nella prossima legge di bilancio per il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. L'efficacia delle disposizioni di cui all'allegato 1, lett.A) (commi da 2 a 10) e lett. B) (comma 6) è subordinata all'Intesa di cui al periodo precedente. Decorso il predetto termine, in assenza di proposta di riparto alla Conferenza Stato - Regioni entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni di cui all'allegato 1, lett.A) (commi da 2 a 10) e lett. B) (comma 6), divengono comunque efficaci.
- 11) Il presente accordo è sottoscritto dal Presidente di ciascuna regione a statuto ordinario.



Tabella A

Totale trasferimenti alle Regioni salvaguardate dall'Accordo:

SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	14.162.135,00
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000.000,00	10.000.000,00
FONDO INQUILINI MOROSI	46.100.000,00	9.500.000,00
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	280.958.592,00	280.958.592,00
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00	450.000.000,00
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	492.706.047,00	250.000.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO	1.405.270.734,00	1.125.964.687,00
altri tagli su TPL e/o FSN	1.090.929.266,00	620.235.313,00
TOTALE	2.496.200.000,00	1.746.200.000,00



Tabella 1

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00



Tabella 2

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00



Tabella 3

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui al comma 466 L. 232/2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.933,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68
Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00



A) Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario.

Art

**(Misure per il rilancio degli investimenti
e concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)**

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 1

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2019	Nuovi investimenti 2019	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022
Abruzzo	3,16%	78.944.295,68	25.300.631,58	17.881.221,37	17.881.221,37	17.881.221,37
Basilicata	2,50%	62.369.527,68	19.988.631,58	14.126.965,37	14.126.965,37	14.126.965,37
Calabria	4,46%	111.344.971,68	35.684.631,58	25.220.113,37	25.220.113,37	25.220.113,37
Campania	10,54%	263.095.538,63	84.318.736,84	59.592.267,26	59.592.267,26	59.592.267,26
Emilia-Romagna	8,51%	212.341.223,68	68.052.631,58	48.096.197,37	48.096.197,37	48.096.197,37
Lazio	11,70%	292.138.168,74	93.626.526,32	66.170.547,47	66.170.547,47	66.170.547,47
Liguria	3,10%	77.401.906,84	24.806.315,79	17.531.863,68	17.531.863,68	17.531.863,68
Lombardia	17,48%	436.398.821,89	139.860.210,53	98.846.203,79	98.846.203,79	98.846.203,79
Marche	3,48%	86.926.880,53	27.858.947,37	19.689.311,05	19.689.311,05	19.689.311,05
Molise	0,96%	23.893.889,16	7.657.684,21	5.412.068,32	5.412.068,32	5.412.068,32
Piemonte	8,23%	205.367.629,16	65.817.684,21	46.516.648,32	46.516.648,32	46.516.648,32
Puglia	8,15%	203.507.303,26	65.221.473,68	46.095.276,53	46.095.276,53	46.095.276,53
Toscana	7,82%	195.135.836,74	62.538.526,32	44.199.103,47	44.199.103,47	44.199.103,47
Umbria	1,96%	48.976.757,79	15.696.421,05	11.093.445,58	11.093.445,58	11.093.445,58
Veneto	7,95%	198.357.248,53	63.570.947,37	44.928.767,05	44.928.767,05	44.928.767,05
TOTALE	100,00%	2.496.200.000,00	800.000.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00	565.400.000,00



3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

4. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 2 seguente e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella 2

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti				
		Contributo anno 2020	Nuovi investimenti 2020	Nuovi investimenti 2021	Nuovi investimenti 2022	Nuovi investimenti 2023
Abruzzo	3,16%	55.224.953,58	10.847.645,79	14.794.544,32	14.791.381,74	14.791.381,74
Basilicata	2,50%	43.630.185,58	8.570.125,79	11.688.352,32	11.685.853,74	11.685.853,74
Calabria	4,46%	77.890.629,58	15.299.785,79	20.866.588,32	20.862.127,74	20.862.127,74
Campania	10,54%	184.046.722,84	36.151.658,42	49.305.381,37	49.294.841,53	49.294.841,53
Emilia-Romagna	8,51%	148.541.881,58	29.177.565,79	39.793.776,32	39.785.269,74	39.785.269,74
Lazio	11,70%	204.363.300,32	40.142.373,16	54.748.111,26	54.736.407,95	54.736.407,95
Liguria	3,10%	54.145.985,79	10.635.707,89	14.505.493,16	14.502.392,37	14.502.392,37
Lombardia	17,48%	305.279.874,53	59.965.065,26	81.783.258,11	81.765.775,58	81.765.775,58
Marche	3,48%	60.809.117,37	11.944.523,68	16.290.519,47	16.287.037,11	16.287.037,11
Molise	0,96%	16.714.810,21	3.283.232,11	4.477.830,84	4.476.873,63	4.476.873,63
Piemonte	8,23%	143.663.550,21	28.219.332,11	38.486.890,84	38.478.663,63	38.478.663,63
Puglia	8,15%	142.362.171,68	27.963.706,84	38.138.256,74	38.130.104,05	38.130.104,05
Toscana	7,82%	136.505.968,32	26.813.393,16	36.569.403,26	36.561.585,95	36.561.585,95
Umbria	1,96%	34.261.363,05	6.729.840,53	9.178.482,21	9.176.520,16	9.176.520,16
Veneto	7,95%	138.759.485,37	27.256.043,68	37.173.111,47	37.165.165,11	37.165.165,11
TOTALE	100,00%	1.746.200.000,00	343.000.000,00	467.800.000,00	467.700.000,00	467.700.000,00

5. Il contributo di cui al comma 4 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.



6. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 3 e 5 sono considerati nuovi se:

a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 1 relativamente all'anno 2019;

b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente all'anno 2020;

c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella precedente tabella 2 relativamente all'anno 2023;

d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.

7. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 3 e 5 nei seguenti ambiti:

a) investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale;

c) per interventi nel settore viabilità e trasporti;

d) per interventi di edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale;

e) per interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione.

8. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le Regioni adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle precedenti tabelle 1 e 2, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale



dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.

9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti di cui alle precedenti tabelle 1 e 2 in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

10. Fermo restando l'obbligo delle Regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020 è realizzato:

a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3;

b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,40 milioni di euro e per il restante importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella seguente tabella 3.



Tabella 3

Regioni	Percentuali di riparto	Valore positivo del saldo di cui al comma 466 L. 232/2016	
		2019	2020
Abruzzo	3,16%	53.643.664,11	26.496.086,42
Basilicata	2,50%	42.380.896,11	20.933.094,42
Calabria	4,46%	75.660.340,11	37.370.730,42
Campania	10,54%	178.776.801,79	88.302.797,16
Emilia-Romagna	8,51%	144.288.592,11	71.268.118,42
Lazio	11,70%	198.511.642,42	98.050.379,68
Liguria	3,10%	52.595.591,05	25.978.414,21
Lombardia	17,48%	296.538.611,37	146.468.605,47
Marche	3,48%	59.067.953,16	29.175.282,63
Molise	0,96%	16.236.204,95	8.019.509,79
Piemonte	8,23%	139.549.944,95	68.927.569,79
Puglia	8,15%	138.285.829,58	68.303.188,32
Toscana	7,82%	132.597.310,42	65.493.471,68
Umbria	1,96%	33.280.336,74	16.438.076,95
Veneto	7,95%	134.786.301,16	66.574.674,63
TOTALE	100,00%	1.696.200.000,00	837.800.000,00

11. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi da 2 a 10 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

12. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo XXX (Fondo investimenti enti territoriali) è ridotto di 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Relazione illustrativa

La norma in esame è volta a definire le modalità di attuazione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n.66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, garantendo al contempo il rilancio degli investimenti.



Il **comma 1** concerne l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, per la parte in cui aveva stabilito la proroga all'anno 2020 della manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, primo periodo, del decreto legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, si prevede al comma 1 che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al predetto articolo 46, comma 6, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.

Il **comma 2** attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 2.496,20 milioni di euro per il 2019 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – Regioni. Il **comma 3** prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022).

Il **comma 4** attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo pari a 1.746,20 milioni di euro per il 2020 volto a rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza Stato – Regioni. Il **comma 5** prevede che le regioni utilizzino il predetto contributo per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti quantificando i relativi importi (343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023).

Il **comma 6** indica i criteri necessari per poter riconoscere come nuovi gli investimenti di cui ai **commi 3 e 5**, mentre al **comma 7** sono indicate le tipologie di investimenti da realizzare (investimenti finalizzati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi incluso l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili; investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale; interventi nel settore viabilità e trasporti; edilizia sanitaria; edilizia pubblica residenziale; interventi in favore delle imprese, ivi incluse la ricerca e l'innovazione).

I **commi 8 e 9** disciplinano le modalità di monitoraggio e certificazione degli investimenti effettuati dalle regioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti. Infatti, la regione non adempiente è tenuta a effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 maggio dell'anno successivo, con recupero, in caso di mancato



versamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

Il **comma 10** disciplina le modalità con cui deve essere realizzato il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014 e dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, per un importo complessivamente pari a 2.496,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2020. Tale concorso è realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:

- per l'anno 2019 per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

Il **comma 12** individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali di cui all'articolo XXX.



Relazione tecnica

Il **comma 1**, prevedendo che il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, sia ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto per 750 milioni di euro per il medesimo anno 2020.

Il **comma 2**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2019, comporta oneri in termini da saldo netto da finanziare per 2.496,20 milioni di euro per il medesimo anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 3**) per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il **comma 4**, concernente l'attribuzione di un contributo per gli investimenti a favore delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, comporta oneri in termini da saldo netto da finanziare per 1.746,20 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto (come indicato al successivo **comma 5**) per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

I **commi 6, 7, 8 e 9**, concernenti i criteri necessari per la definizione di nuovi investimenti, le tipologie di investimenti da realizzare, il monitoraggio, la certificazioni e le sanzioni per i mancati investimenti, avendo carattere procedurale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 10** (concernente le modalità con cui le Regioni a statuto ordinario devono conseguire il contributo alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020 mediante i contributi di cui ai commi precedenti) definisce la quota residua, rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, degli effetti in termini di indebitamento netto da realizzare per gli anni 2019 e 2020, mediante la previsione per cui le regioni a statuto ordinario devono conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 837,80 milioni di euro per l'anno 2020.

Il concorso regionale alla finanza pubblica è, quindi, realizzato in termini di saldo netto da finanziare:

- nell'esercizio 2019, per un importo pari a 2.496,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2;
- nell'esercizio 2020, per un importo pari a 1.746,20 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 4;

In termini di indebitamento netto il concorso è realizzato:



- per l'anno 2019, per un importo pari a 800 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2 e per un importo pari a 1.696,20 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- per l'anno 2020, per un importo pari a 908,40 milioni di euro attraverso la mancata erogazione da parte dello Stato dei contributi di cui ai commi 2 (565,40 milioni di euro) e 4 (343 milioni di euro) e per un importo pari a 837,80 milioni di euro mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** subordina l'efficacia dei commi da 2 a 10 di cui al presente articolo al raggiungimento entro il 31 gennaio 2019 dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dai commi da 2 a 10 divengono comunque efficaci.

Il **comma 12** individua la copertura degli oneri di cui al presente articolo nel fondo investimenti enti territoriali di cui all'articolo XXX, per 2.496,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

RIEPILOGO EFFETTI

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO				
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
Contributo Regioni investimenti 2019 (a)	2.496,20	-	-	800,00	565,40	565,40	565,40	-
Contributo Regioni investimenti 2020 (b)	-	1.746,20	-	-	343,00	467,80	467,70	467,70
Compensazione effetto sentenza 103 (c)	-	750,00	-	-	750,00	-	-	-
Totale effetti (d) = (a) + (b) + (c)	2.496,20	2.496,20	-	800,00	1.658,40	1.033,20	1.033,10	467,70
Saldo positivo pareggio (e)	-	-	-	1.696,20	837,80	-	-	-
TOTALE (f) = (a) + (b) + (e)	2.496,20	1.746,20	-	2.496,20	1.746,20	1.033,20	1.033,10	467,70



B) Semplificazione delle regole di finanza pubblica

Art

(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni recate dal presente comma divengono comunque efficaci.

- 7.
- 8.



Ulteriori disposizioni

C) Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali

Art

(Disposizione per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente comma "3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti ai sensi delle disposizioni vigenti possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa."

2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono inserite le seguenti lettere: "d-bis) l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non contratto (solo per le regioni); d-ter) l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione (solo per le regioni) ;".

Relazione illustrativa

Il comma 1 reintroduce nell'ordinamento contabile delle regioni l'istituto del "debito autorizzato e non contratto" con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli investimenti pubblici, senza far crescere il debito pubblico, e risparmiando la spesa per interessi.

Il "debito autorizzato e non contratto" è uno strumento caratteristico dell'ordinamento contabile regionale, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, e soppresso a decorrere dal 2016 dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che consentiva alle regioni di dare copertura alle spese di investimento con i prestiti previsti dalla legge di bilancio, senza il vincolo di previo perfezionamento degli stessi.

Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, il comma 2 impone alle Regioni di elencare nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto sia gli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito non



contratto, sia gli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, consentendo il ricorso al debito solo in presenza di effettive esigenze di cassa, comporta effetti positivi sul debito e relativi interessi. Restano comunque fermi i vincoli di finanza pubblica.



D) Variazioni di bilancio amministrative

Art

(Variazioni di bilancio amministrative)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente lettera “g-bis) le variazioni che al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.”;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole “Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento”.

Relazione illustrativa

La proposta normativa consente alle Regioni di evitare la contrazione dei mutui previsti in bilancio per dare copertura ad impegni per investimenti in caso di maggiori accertamenti di entrata che rendono non necessario il ricorso al debito.

In particolare, la lettera a) prevede che, a seguito dell'accertamento di maggiori entrate correnti tributarie ed extratributarie rispetto a quelle previste in bilancio, la Giunta regionale può variare il bilancio per sostituire la copertura degli investimenti prevista in bilancio costituita dal ricorso al debito con i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e 3.

La lettera b) attribuisce al responsabile finanziario la competenza a modificare l'elenco delle coperture degli investimenti previsto nella nota integrativa al bilancio, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli investimenti già programmati. Trattandosi di variazioni



compensative nell'ambito dell'elenco di coperture già approvato, l'applicazione della norma non può determinare incrementi di debito. Ad esempio, se la nota integrativa prevede due investimenti, il primo finanziato da debito e il secondo finanziato dalle entrate correnti, nel caso di blocco del procedimento riguardante l'avvio dell'investimento finanziato dalle entrate correnti, la norma consente di invertire la copertura tra i due investimenti, ed evitare il ricorso al debito.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.



E) Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica.

Art.

(Compensazione dei crediti e debiti delle Regioni e delle Province autonome in materia di tassa automobilistica)

1. Il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare per ciascun anno dall'esercizio 2020 al 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la seguente tabella:

	somme da compensare FINALE	rate per anni 15 a partire dal 1° gennaio 2020
ABRUZZO	1.913.245,32	127.549,69
BASILICATA	3.219.189,22	214.612,61
BOLZANO	23.324.017,67	1.554.934,51
CALABRIA	3.633.802,90	242.253,53
CAMPANIA	-21.152.967,18	-1.410.197,81
EMILIA ROMAGNA	-12.624.370,28	-841.624,69
FRIULI V.G.	8.936.797,60	595.786,51
LAZIO	-51.703.309,44	-3.446.887,30
LIGURIA	-2.669.553,16	-177.970,21
LOMBARDIA	119.535.525,38	7.969.035,03
MARCHE	-111.454,45	-7.430,30
MOLISE	3.181.797,07	212.119,80
PIEMONTE	3.078.983,21	205.265,55
PUGLIA	-3.703.758,14	-246.917,21
SARDEGNA	3.710.431,46	247.362,10
SICILIA	3.089.189,53	205.945,97
TOSCANA	19.513.798,53	1.300.919,90
TRENTO	2.065.165,03	137.677,67
UMBRIA	-108.268,87	-7.217,92
VAL D'AOSTA	19.433.173,30	1.295.544,89
VENETO	-122.561.434,72	-8.170.762,31
TOTALE	-0,00	-0,00

2. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

3. Conseguentemente si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008 le compensazioni in materia di tassa automobilistica

4. E' abrogato l'articolo 22-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102.



Relazione illustrativa

La Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 21 giugno 2018 ha approvato all'unanimità la tabella delle compensazioni dei debiti e crediti fra regioni in materia di tassa automobilistica che risolve in via completa e definitiva la problematica per gli esercizi successivi al 2008.

Le compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica derivano dal fatto che ogni Regione incassa, tramite gli intermediari abilitati dalla normativa nazionale (Poste, Tabaccherie e Agenzie automobilistiche), oltre alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti, anche le tasse di competenza delle altre Regioni. Non tutti gli incassi sono riversati dagli intermediari sulla base della competenza regionale pertanto si creano dei disallineamenti nei dati degli archivi della tassa automobilistica. Gli effetti di tale situazione sono poi incrementati dagli errori commessi dai contribuenti, che possono provocare l'errata destinazione dei versamenti.

Il tema delle compensazioni interregionali dei pagamenti della tassa automobilistica effettuati da soggetti residenti fuori regione si trascina da diversi anni anche per l'architettura funzionale dello SGATA indicato transitoriamente, ma ancora operativo, come archivio nazionale, tant'è che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'8 luglio 2009 aveva deciso di non dar corso alle compensazioni per gli anni successivi al 2007, anche a causa della problematica di verifica dei dati.

Dal prossimo anno l'incognita finanziaria per i bilanci regionali rappresentata dal tema delle compensazioni, sarà superata dall'impegno delle Regioni di aderire a decorrere dal 1° gennaio 2019 al servizio di pagamento pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club d'Italia e pienamente integrato con il Sistema pagoPA. L'obbligo per le Regioni di adesione al sistema pagoPA, è peraltro sancito dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dall'articolo 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012.

La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha, pertanto, deciso, come soluzione completa e definitiva della problematica, di procedere alla compensazione interregionale dei gettiti tassa automobilistica per tutti gli esercizi successivi all'anno 2008, rifacendosi nel metodo a precedenti accordi negoziali interregionali (ad esempio ambito sanità). Il punto di convergenza è rappresentato da un abbattimento condiviso delle partite indicate nel prospetto di potenziale compensazione



interregionale che il Dipartimento delle Finanze – MEF - rende disponibile affinate da analisi e correzioni del tasso di errore affidate al CIGANTA.

Per favorire le regioni con importi a debito, si è stabilito di procedere a rateizzazione in 15 anni con compensazione a partire dall'esercizio 2020 su somme a qualsiasi titolo corrisposte alle singole regioni, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Il comma 2 precisa che per le autonomie speciali le compensazioni sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. Conseguentemente gli importi indicati nella tabella riferiti alla regione Friuli Venezia Giulia sono da attribuire al bilancio dello Stato, analogamente ai 3/10 degli importi riferiti alla regione Sardegna.

Relazione tecnica

La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le compensazioni tra crediti e debiti sono circoscritte all'ambito regionale e considerato che le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta risultano a credito.



F) Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

Art.

(Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. Al fine di consentire la piena attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, come declinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti ai sensi degli articoli 2 e 7 del citato decreto e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA, così come previsto dall'articolo 9 del citato decreto, anche al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, è istituito un apposito tavolo tecnico con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La fiscalizzazione dei trasferimenti prevista dal decreto legislativo n. 68 del 2011 risulta particolarmente complessa negli aspetti procedurali, con particolare riferimento alla rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF a invarianza di pressione fiscale complessiva, nonché all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA. Tali criticità hanno comportato il necessario rinvio dell'attuazione del predetto decreto, da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017. Pertanto è istituito un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze per definire un percorso di attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 e valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Relazione tecnica

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le attività del tavolo tecnico sono svolte senza alcun compenso in favore dei partecipanti.

